

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 415 DEL 20/03/2026

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI E GLI ENTI GESTORI DEI CENTRI DI SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DI SUPERAMENTO DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO. PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dott. Aldo Gatto proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica svolta dal collaboratore amministrativo dott.ssa Marisa Donadel anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che la Regione Veneto con legge n. 22/2002 e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali;

Con DGRV n. 1673 del 12.11.2018 *"Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018"*, la Giunta regionale ha confermato la prosecuzione della riorganizzazione delle strutture territoriali, con una visione di ambito provinciale e con una maggiore qualificazione della domanda, centrata sulle necessità di cura, assistenza e riabilitazione articolata per intensità di cura e assistenziale;

Il percorso di riorganizzazione sopra citato ha portato a ridefinire i rapporti in corso con i Centri di Servizi per anziani non autosufficienti volti ad allargare l'esperienza avviata nel 2015 con la deliberazione del Direttore Generale dell'ex Ulss n. 2 di Feltre n. 957 del 02/12/2015 avente ad oggetto: *"Convenzione integrativa con i Centri di Servizi Anziani dell'Ulss n. 2 di Feltre provenienti dalla dismissione delle strutture di superamento Ex ospedali psichiatrici"* con cui sono state concordate le modalità per il progressivo ingresso presso le strutture per anziani di un gruppo di degenti, c.d. utenti "storici", provenienti dall'ex Ospedale Psichiatrico di Feltre e tuttora ospitati presso le strutture residenziali territoriali del Dipartimento di Salute Mentale;

Da ultimo, con deliberazione del Commissario dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti n. 279 del 15.03.2024 avente ad oggetto *"Approvazione dello schema tipo di "Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e gli Enti gestori dei Centri di Servizi per anziani non autosufficienti per l'accoglienza degli ospiti provenienti dalle strutture di superamento dell'Ex Ospedale Psichiatrico"* (Ex O.P.) ne è stata data continuità, considerato il processo di revisione e la nuova programmazione delle unità di offerta residenziali extra ospedaliere in ambito della salute mentale come stabilito dalla DGRV n. 1673 del 12.11.2018 rinnovando gli accordi con i Centri di Servizi fino al 31.12.2025;

Ad oggi è ancora vigente lo schema di accordo contrattuale approvato con DGRV 1438/2017;

La Regione Veneto con DGRV n. 1051 del 08.09.2025, a superamento di quanto disposto con la precedente DGRV n. 338/2018 ha definito le nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera da parte

delle persone dimesse dagli Ex ospedali psichiatrici e dalle Ex case di salute inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, secondo i criteri previsti dall'art. 1 della L.R. N. 24/2018 e ha assegnato all'Azienda Ulss 1 Dolomiti a seguito del riparto della quota per l'anno 2025 di cui all'art. 2 della medesima legge regionale l'importo di Euro 319.000,00;

Nello specifico, la capacità contributiva della persona proveniente da Ex ospedale psichiatrico o Ex casa di salute riferita alle prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (quota parte alberghiera) è determinata dal criterio unico del valore dell'ISEE per ogni assistito per l'anno di riferimento. La parte di retta alberghiera giornaliera eventualmente non coperta dal valore così ottenuto resta a carico del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24/2017;

La compartecipazione al costo dei servizi sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 è individuata utilizzando la seguente formula matematica:

ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa / ISEE finale , per valori ISEE inferiori a Euro 3.000,00 non viene applicata alcuna compartecipazione;

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Azienda Ulss è determinato sulla base della differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito , sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013;

Tale sistema di compartecipazione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale, già garantisce senza la necessità di ulteriori disposizioni aggiuntive, la conservazione della quota a favore dell'assistito contemplata dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della L.R. 24/2017;

Permanendo la necessità di assicurare la gestione assistenziale specificata, l'U.O.C. di Psichiatria del Distretto di Feltre ha avviato una puntuale valutazione dei bisogni degli attuali pazienti "storici" limitata a coloro che non presentano disturbi comportamentali di rilievo e nei quali la patologia di tipo psichiatrico è da tempo stabilizzata e non passibile di ulteriore evoluzione in senso peggiorativo; fattori che depongono a favore di una situazione psico-fisca riconducibile a quella dell'assistenza erogata dalle unità di offerta dei Centri di Servizi afferenti all'area anziani;

Più nello specifico sulla base della ricognizione effettuata e conservata agli atti d'ufficio risultano essere 11 le persone ospitate presso i Centri di Servizi per anziani non autosufficienti del territorio dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti e 4 le persone presso la Comunità Alloggio Estensiva di Pullir;

Sulla base di questi presupposti, è stato avviato un percorso di confronto con i seguenti Centri di Servizi afferenti all'area anziani del Distretto di Feltre:

Ente Gestore	Centro di Servizi	Indirizzo
Valbelluna Servizi Srl	Centro Servizi per l'Anziano "Dr. Piergiorgio Sbardella"	Quartiere Europa, 5 32026 (Mel) Borgo Valbelluna
Valbelluna Servizi Srl	Casa per Anziani "Rosa ed Ettore Mione"	Via Piave, 60 - 32026 (Lentiai) - Borgo Valbelluna
Valbelluna Servizi Srl	Casa di Riposo "Madonna della Salute"	Via Frontin, 18 – 32026 (Trichiana) – Borgo Valbelluna
Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	Centro Servizi A. Brandalise	Via Belluno 28/D – 32032 Feltre
S.T. Gestioni s.c.s.	Casa di Riposo Sant'Antonio di Fonzaso	Piazza Chiesa, 20 - 32030 Fonzaso

Casa di Riposo Casa Charitas - IPAB	Casa di Riposo Casa Charitas	Frazione Cantoni, 10 – 32033 Lamon
Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali	Casa di Riposo Padre Kolbe	Via San Antonio, 9 – 32034 Pedavena
Sedico Servizi Azienda Speciale	Casa di Riposo di Sedico	Via Cal de Messa, 25 – 32036 Sedico

volto a verificare la disponibilità e le condizioni per proseguire nell'accoglienza degli ospiti del c.d. "storici" per un periodo di un anno a partire dal 01.01.2026, con una retta massima giornaliera complessiva per la remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie fissata in Euro 97,00;

A seguito delle comunicazioni a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, depositate agli atti del procedimento: prot. n. 7745 del 05.02.2026 – n. 7749 del 05.02.2026 – n. 7753 del 05.02.2026 – n. 7759 del 05.02.2026 - n. 7763 del 05.02.2026 – 7765 del 05.02.2026 e inviate ai Centri di Servizi afferenti all'area anziani è stata accolta da parte dei referenti degli Enti gestori sia in modo espresso che per silenzio assenso la proposta formulata di Euro 97,00 quale retta massima giornaliera pro capite per la remunerazione delle prestazioni socio sanitarie per un periodo di un anno a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026;

La retta complessiva di Euro 97,00 è comprensiva dell'impegnativa di residenzialità che attualmente è di Euro 52,00 per giornata di presenza relativa al livello assistenziale unico come prevista dalla DGRV 996/2022, fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale e trova copertura nel Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) 2026-2028 mentre la retta alberghiera di Euro 45,00 trova copertura mediante la posta in entrata di compartecipazione al pagamento da parte degli utenti "Ex O.P." e in forma residuale a saldo mediante lo specifico finanziamento di cui alla L.R. n. 24/2017;

Sulla base di quanto sopra esposto, si stima per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 una spesa presunta di Euro 517.301,00 per l'accoglienza presso i Centri di Servizi afferenti all'area anziani di numero 11 persone c.d. "storici" e 4 persone attualmente residenti presso la Comunità Alloggio Estensiva di Pullir considerando la tariffa giornaliera di Euro 97, 00, di cui Euro 239.985,00 inerente la quota alberghiera, il restante importo di Euro 277.316,00 è a carico Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);

Si stimano inoltre Euro 6.399,60 iva esente per le attività di riabilitazione di cui all'Art. 6 – Impegni dell'Azienda Ulss dell'Accordo contrattuale che trovano copertura mediante gli specifici budget finanziati dal Fondo Sanitario;

L'allegato A alla presente deliberazione "Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e l'Ente gestore del Centro di Servizi per anziani non autosufficienti ... per l'accoglienza degli ospiti provenienti dalle strutture di superamento dell'Ex Ospedale Psichiatrico" oggetto del presente provvedimento ha validità dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno su richiesta dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

Come dettagliato nello schema di Accordo contrattuale (Allegato A) di cui sopra, si precisa inoltre che l'Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'assistenza socio-sanitaria e sanitaria agli ospiti non autosufficienti anziani (in attuazione della DGRV n. 1231/2018) continuerà ad essere applicato, per quanto compatibile, anche agli ospiti oggetto del presente provvedimento;

Visto l'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 ad oggetto Responsabile del Trattamento;

Vista la L.R. 22/2002;

Vista la DGRV n. 1438/2017;

Vista la DGRV n. 1051/2025;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, dott. Aldo Gatto, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 24 del 09.05.2025;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse esposte nella presente deliberazione che qui si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i seguenti schemi allegati:
 - schema di accordo contrattuale (allegato A) per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e gli Enti gestori dei Centri Servizi afferenti all'area anziani per l'accoglienza degli ospiti provenienti dalle strutture di superamento dell'Ex Ospedale Psichiatrico;
 - schema di Nomina a Responsabile esterno Trattamento dati (allegato B);
3. Di dare atto che con DGRV n. 1051/2025 è stato assegnato all'Azienda Ulss 1 Dolomiti l'importo di Euro 319.000,00 a seguito del riparto della quota per l'anno 2025 di cui all'art. 2 della L.R. n. 24/2018 e sono state definite le nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera da parte delle persone provenienti dagli Ex ospedali psichiatrici e dalle Ex case di salute e inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie. In particolare la quota di compartecipazione al costo dei servizi sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013 è individuata utilizzando la seguente formula matematica:
ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa /ISEE finale, per valori ISEE inferiori a Euro 3.000,00 non viene applicata alcuna compartecipazione;
4. Di precisare che la misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Azienda Ulss è determinato sulla base della differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013;
5. Di procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per un periodo di un anno a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno con i seguenti Enti gestori dei Centri di Servizi afferenti all'area anziani che hanno manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio e all'accoglienza, sia in modo espresso che per silenzio assenso, presso le proprie strutture degli ospiti provenienti dagli "Ex O.P.":

Ente Gestore	Centro di Servizi	Indirizzo
Valbelluna Servizi Srl	Centro Servizi per l'Anziano "Dr. Piergiorgio Sbardella"	Quartiere Europa, 5 32026 (Mel) Borgo Valbelluna
Valbelluna Servizi Srl	Casa per Anziani "Rosa ed Ettore Mione"	ve, 60 - 32020 (Lentiai) - Borgo Valbelluna
Valbelluna Servizi Srl	Casa di Riposo "Madonna della Salute"	Via Frontin, 18 – 32026 (Trichiana) – Borgo Valbelluna
Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona	Centro Servizi A. Brandalise	Via Belluno 28/D – 32032 Feltre

S.T. Gestioni s.c.s.	Casa di Riposo Sant'Antonio di Fonzaso	Piazza Chiesa, 20 - 32030 Fonzaso
Casa di Riposo Casa Charitas - IPAB	Casa di Riposo Casa Charitas	Frazione Cantoni, 10 – 32033 Lamon
Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali	Casa di Riposo Padre Kolbe	Via San Antonio, 9 – 32034 Pedavena
Sedico Servizi Azienda Speciale	Casa di Riposo di Sedico	Via Cal de Messa, 25 – 32036 Sedico

La retta massima giornaliera pro capite complessiva è fissata in Euro 97,00 ed è comprensiva dell'impegnativa di residenzialità che attualmente è di Euro 52,00;

6. Di riservarsi l'eventuale correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico -formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
7. Di far salve eventuali modifiche al presente provvedimento che si rendessero necessarie nel periodo di validità dell'Accordo a seguito di diverse disposizioni o valutazioni aziendali e/o regionali incidenti sul presente provvedimento;
8. Di delegare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Aldo Gatto alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui al precedente punto 5 nonché del contratto di Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati;
9. Di stabilire che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
10. Di dare atto che la spesa stimata per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria derivante dal presente provvedimento per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 è compresa nella programmazione degli impegni di spesa annuali effettuati dall'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza e che a titolo meramente ricognitivo si riporta di seguito: Euro 277.316,00 per impegnative di residenzialità per ospiti non autosufficienti presso i Centri di servizi afferenti all'area anziani e a carico Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) ed Euro 6.399,60, iva esente per assistenza riabilitativa per ospiti non autosufficienti presso i Centri di Servizi per anziani non autosufficienti che trovano copertura mediante gli specifici budget finanziati dal Fondo Sanitario mentre l'importo complessivo stimato inerente la quota alberghiera è di Euro 239.985,00;
11. Di impegnare l'importo complessivo stimato di Euro 239.985,00 a carico dell'U.O.C. Psichiatria di Feltre per il riconoscimento della retta alberghiera ai Centri di Servizi afferenti all'area anziani e la cui copertura è prevista dalle poste in entrata per la compartecipazione al pagamento da parte degli utenti "Ex O.P." e in forma residuale ed a saldo, dallo specifico finanziamento previsto dalla L.R. 24/2017;
12. Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 239.985,00 e di iscriverla al bilancio sanitario che presenta sufficiente disponibilità per l'anno 2026 alle voci di budget di seguito riportate:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm.	Conto	Tipo Conto	Importo
2026	2026	2155	0		0	BA0940	IS/GE	239.985,00 €

Importo Complessivo 239.985 €

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario

DOTT. GIUSEPPE DAL BEN

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N 1 DOLOMITI E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER L'ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DI SUPERAMENTO DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO

TRA

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito denominata AULSS) con sede legale in Belluno, via Feltre n. 57, Codice fiscale e P.IVA: 00300650256, nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dott. Aldo Gatto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delega del Commissario dell'AULSS n. 1 Dolomiti, dott. Dal Ben Giuseppe, deliberazione n. ____ del __.__.2026

E

L'Ente titolare della gestione del Centro di Servizi (CdS) denominato (di seguito Ente) con sede in via n.in, Codice fiscale e P.IVA, nella persona del/la sig/ra, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il/la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSO CHE

L'AULSS ha avviato il percorso di riconversione delle strutture di superamento dell'ex Ospedale Psichiatrico provinciale (ex O.P.) adeguandole ai requisiti e standard per le unità di offerta della salute mentale previste dalla DGRV n. 1673/2018 e s.m.i.; gli Enti gestori dei Centri di Servizi afferenti all'area anziani dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti hanno manifestato la disponibilità a destinare posti letto qualificati, ai sensi della L.R. 22/02 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" e s.m.i., a favore di detti utenti non autosufficienti accoglibili in UDO di 1° o 2° livello assistenziale ora livello unico

Il Centro di Servizi (BL), in via è stato accreditato per:

- N. p. I. con i requisiti di unità d'offerta di 1° o 2° livello assistenziale –per soggetti anziani non autosufficienti

per un totale di posti letto di livello unico in applicazione a quanto previsto dalla DGRV 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022 pari a _____

L'AULSS intende avvalersi del Centro di Servizi
per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti del/gli utente/i che saranno individuati, nel rispetto della normativa di riferimento e secondo le condizioni precisate nei successivi articoli.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

L'accoglienza di ospiti provenienti da strutture psichiatriche oggetto del processo di superamento.

L'AULSS procederà al trasferimento degli ospiti, in accordo con l'Ente in posti letto autorizzati all'esercizio e accreditati secondo i requisiti delle UDO per persone anziane non autosufficienti di 1° o 2° livello, ora livello unico, ai sensi della DGRV n. 1720/2022 e della DGRV n. 996/2022.

L'Ente garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, avvalendosi di servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento per la UDO di 1° o 2° livello ora livello unico per persone anziane non autosufficienti.

L'Ente, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile degli impegni assunti con il presente accordo.

Art. 3 – Tipologia degli utenti

L'/Gli ospite/i accolto/i proviene/ngono dalla dismissione della/e struttura/e di superamento ex O.P., c.d. "utenti storici", generalmente di età superiore ai 65 anni, pazienti nei quali, nel corso del tempo, la patologia psichiatrica è evoluta verso una condizione di tipo prevalentemente geriatrica, con assenza di disturbi comportamentali di tipo medio-grave e in condizione di non autosufficienza.

Art. 4 – Modalità di accesso

L'AULSS provvederà a formalizzare all'Ente la lista nominativa degli utenti con caratteristiche di cui all'art. 3, previa:

- proposta di progetto di inserimento da parte del medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria di Feltre;
- valutazione multidimensionale in sede di U.V.M.D. con utilizzo della S.Va.M.A. integrata con il medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria di Feltre;
- informazione diretta all'utente/familiare o chi per loro (ADS/tutori/curatori) ove presenti, del progetto stilato dall'U.V.M.D., avuto riguardo di considerare le loro possibili preferenze in merito alla scelta del CdS di trasferimento;
- ingresso in struttura previa condivisione della valutazione U.V.M.D. con la struttura accogliente.

La data di ingresso di ciascun utente verrà concordata fra l'Ente e l'AULSS.

Art. 5 – Impegni dell'Ente

L'Ente si impegna anche a:

- aggiornare il medico psichiatra dell'U.O.C. Psichiatria competente per territorio in merito agli eventuali aggravamenti delle condizioni degli ospiti tali da necessitare una rivalutazione U.V.M.D.;
- gestire il portafoglio individuale del paziente con accordo scritto con la famiglia/ADS/tutori/curatori ove presenti;
- accompagnare gli ospiti a visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri secondo le vigenti normative e con riferimento alla Carta dei Servizi del CDS.

-

Art. 6 – Impegni dell'AULSS

Il controllo generale delle attività di cui al presente Accordo è affidato al Direttore del D.S.M., ovvero a suo delegato, che si raccorderà di volta in volta per aspetti specifici con il medico Coordinatore del Centro di Servizi.

L'AULSS garantisce agli ospiti di cui all'art. 3 le **prestazioni sanitarie di seguito elencate**, secondo quanto previsto dall'Accordo contrattuale vigente per gli anziani con impegnativa di residenzialità (ex DGRV n. 1231/2018) e fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale (da adottarsi con le modalità di cui all'Art. 14 -Contestazione e controversie):

- art. 5) Assistenza medica
- art. 6) Assistenza medico specialistica
- art. 7) Attività di riabilitazione e art. 22 punto f
- art. 8) Erogazione protesi, ortesi ed ausili personalizzati e non
- art. 9) Fornitura di farmaci
- art. 10) Fornitura di alimentazione artificiale
- art. 11) Erogazione di presidi, dispositivi medici e dispositivi medici monouso
- art. 12) Unità operativa interna

Le prestazioni sanitarie di cui sopra sono erogate secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.A.I. che è costantemente rivalutato e aggiornato a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Le prestazioni di cui agli articoli dal n. 6 al n. 11 e il punto f dell'art. 22 sopra elencati saranno erogate dall'AULSS previa autorizzazione da parte del Direttore Cure Primarie di afferenza del CdS, secondo le procedure in uso, e rilevate mediante specifico centro di costo che sarà istituito secondo necessità dall'AULSS e comunicato all'Ente.

Nella fase di ingresso e di ambientamento dell'ospite presso il CdS, l'AULSS garantirà adeguato supporto da parte del medico psichiatra competente di territorio.

Dopo valutazione clinica e scheda S.V.A.M.A. degli utenti, il Centro di Salute Mentale garantisce:

1. presentazione del caso all'équipe del CdS da parte del medico psichiatra competente per territorio;
2. monitoraggio clinico dell'utente nella prima fase di inserimento con frequenza concordata con il CdS da parte dello psichiatra competente per territorio;

3. accesso su richiesta da parte della struttura accogliente dello psichiatra referente per territorio;
4. incontro programmato di valutazione e verifica tra le équipes multiprofessionali con cadenza annuale e /o su richiesta.

Art. 7 - Aspetti economici

La tariffa pattuita pro/die e pro/capite onnicomprensiva (ad esclusione di quanto previsto al precedente Art. 6) per giornata di presenza è di:

- € 97,00 dal 01.01.2026 al 31.12.2026

Le giornate di assenza saranno remunerate nella misura del 50% del valore tariffario.

Per il computo delle giornate di presenza/assenza si applicano le disposizioni vigenti per il pagamento delle impegnative di residenzialità agli ospiti anziani non autosufficienti.

La tariffa sopraindicata è fissa ed invariabile per la durata del contratto, come espresso all'art. 9.

L'AULSS, per l'assistenza a detti utenti "ex O.P.", continuerà a corrispondere al CdS l'importo dell'intera tariffa con successiva rivalsa nei confronti dell'utente della parte eccedente il valore relativo all'impegnativa di residenzialità che attualmente è di € 52,00 pro die e pro capite (giusta DGRV n. 996/2022), fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale (da adottarsi con le modalità di cui all'Art. 14 -Contestazione e controversie).

L'Ente s'impegna ad emettere fattura con cadenza mensile allegando la documentazione contabile-amministrativa che sarà richiesta dall'AULSS. La stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la facoltà dell'AULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

L'Ente è tenuto a fornire i dati degli ospiti "ex O.P." alimentando il sistema informativo territoriale aziendale "Atl@ante".

Art. 8 – Responsabilità di gestione e controlli.

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'AULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le variazioni del livello di non autosufficienza e di gravità dell'utente devono essere tempestivamente comunicate al medico psichiatra di riferimento del paziente e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'AULSS, attraverso la competente unità valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento nei tempi previsti dal vigente protocollo aziendale o, in assenza, dalle norme regionali e con ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, l'Ente deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero temporaneo in strutture sanitarie, decesso e permessi per rientri temporanei in famiglia, l'Ente dovrà darne immediata comunicazione medico psichiatra di riferimento dell'utente.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'AULSS attraverso la competente unità valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

L'Ente esonera l'AULSS da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi e colposi occorsi agli utenti ed agli operatori in relazione all'espletamento del servizio, ed ai visitatori.

L'Ente solleva l'AULSS da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone o cose dipendenti dalla gestione.

Art. 9 – Durata

Il presente accordo **decorre dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026** ed è rinnovabile per un ulteriore anno su richiesta dell'AULSS.

L'accordo cesserà automaticamente a dimissione avvenuta, a qualsiasi titolo, di tutti gli utenti di cui all'art. 3.

L'accordo è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo all'esercizio e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale.

L'AULSS si riserva, inoltre, di recedere anticipatamente e unilateralmente o di non rinnovare l'Accordo in caso di esigua numerosità degli utenti in oggetto in vista di una progressiva applicazione agli utenti "ex O.P." delle modalità e procedure applicate agli anziani non autosufficienti in Centri di Servizi, fatta salva la specifica tutela di cui alla DGRV n. 1051/2025 circa la compartecipazione al pagamento della retta alberghiera da parte degli utenti.

La volontà di recedere anticipatamente o di non rinnovare l'accordo dovrà essere formalmente comunicata con almeno 3 mesi di preavviso e lo stesso rimarrà comunque in vigore per il tempo occorrente al trasferimento degli utenti, anche in caso di mancato rinnovo.

Art. 10 – Misure di sicurezza

Il Soggetto accreditato si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute degli ospiti della Comunità anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria.

Art. 11 –Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Si concorda la sottoscrizione fra le parti degli eventuali atti conseguenti e necessari alla regolare applicazione della normativa in materia di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., col quale il Soggetto accreditato si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie di messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR), nonché da regolamenti aziendali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, l'Ente è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). L'Ente si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Art. 13 - Codice di comportamento AULSS

Premesso che il Soggetto accreditato adotta il modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 comprensivo di un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022 e s.m.i.. Tale documento dovrà essere disponibile presso la struttura, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione. A tal fine, "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Art. 14 - Contestazione e controversie

Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Per ogni controversia che possa insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che non venga risolta direttamente tra le parti, competente a decidere è il Foro di Belluno.

Art. 15 - Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1- DOLOMITI

Il Direttore* del DSM

- Dott. Aldo Gatto -

Per l'Ente

Il legale rappresentante*

-..... -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 3- Tipologia degli utenti, 5- Impegni dell'Ente, 7- Aspetti economici, 11 -Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, 13 - Codice di comportamento AULSS, 14- Contestazioni e controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1- DOLOMITI

Il Direttore* del DSM

- Dott. Aldo Gatto -

Per l'Ente

Il legale rappresentante*

-..... -

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

CONTRATTO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 28 REG. (UE) 2016/679

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 57 C.F. / P.IVA 00300650256, in persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dott. Aldo Gatto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delega del Commissario dell'AULSS n. 1 Dolomiti, dott. Dal Ben Giuseppe, deliberazione n. ____ del __.__.2026,

- di seguito "Azienda" -

e

Centro Servizi ***** con sede a ***** (##), via ***** n. xxx, C.F. / P.IVA 0000000000, in persona del legale rappresentante _____ di _____
(indicare, se necessario, la denominazione della/e struttura/e),

- di seguito "Centro Servizi" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- L'Azienda ed il Centro Servizi hanno concluso un accordo contrattuale per la definizione dei reciproci rapporti giuridici ed economici, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti della LR n.ro 22 del 2002 – art. 14 c. 3 – così come disposto dal D.Lgs. n.ro 502 del 1992, art. 8 quinquies (di seguito "Contratto");
- per l'esecuzione del Contratto, risultano:
 - a) contesti di trattamento per cui l'Azienda opera quale titolare del trattamento ed il Centro Servizi quale responsabile del trattamento per conto dell'Azienda medesima; rientrano in tali contesti i trattamenti indicati nell'Allegato 1 accluso al presente accordo, nonché ogni altro trattamento residuo non espressamente previsto dagli Allegati da 2 a 9, ma individuato dal Contratto cui il presente accordo si intende collegato.
 - b) contesti di trattamento per cui l'Azienda ed il Centro Servizi operano quali titolari autonomi e distinti; rientrano in tali contesti i trattamenti elencati negli Allegati da 2 a 9 acclusi al presente accordo.
- le Parti con il presente accordo (di seguito "Accordo" o Data Processing Agreement "DPA") intendono pertanto disciplinare le condizioni e le modalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Centro Servizi per conto dell'Azienda in relazione ai trattamenti di cui all'Allegato 1 e ad ogni altro trattamento residuo come sopra descritto: l'Accordo comprende uno o più allegati, che ne costituiscono parte integrante e specificano le caratteristiche di ogni servizio e del trattamento conseguentemente svolto dal Centro Servizi per conto dell'Azienda (di seguito "Allegati");
- il Titolare del trattamento è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- quando un Centro Servizi del trattamento ricorre a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli

stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il Centro Servizi del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR;

- l'Azienda agisce in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Titolare") e, salvo quanto diversamente previsto negli Allegati da 2 a 9, il Centro Servizi agisce in qualità di responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste nel presente Accordo;
- il Centro Servizi dichiara e l'Azienda ne prende atto riservandosi ogni eventuale verifica - sulla scorta della documentazione esibita e agli atti, e tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento affidato - di offrire le garanzie sufficienti di cui sopra, in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Durata del trattamento

Gli effetti del presente Accordo sono convenuti dalla data di inizio dei servizi previsti dalla Convenzione e fino alla cessazione della medesima, compresi gli eventuali rinnovi e proroghe disposti dall'Azienda.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Contratto, il presente Accordo deve intendersi automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche: la cessazione di un singolo servizio, così come indicato in ciascun Allegato, non pregiudica la validità e l'efficacia dell'Accordo in relazione ai servizi ancora attivi.

2. Finalità del trattamento

Il Centro Servizi si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Contratto e, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Obblighi e diritti dell'Azienda

L'Azienda garantisce al Centro Servizi di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

L'Azienda ha diritto:

- 3.1 al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Centro Servizi in forza del presente Accordo e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- 3.2 al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui al presente Accordo, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dall'art. 28, par. III, lett. a), GDPR.

4. Obblighi e diritti del Centro Servizi

In esecuzione del presente Accordo, il Centro Servizi:

- 4.1 garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- 4.2 adotta misure - tecniche ed organizzative - idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in base a quanto previsto dall'art. 32 GDPR, come indicato nell'allegato *Misure Di Sicurezza*;

- 4.3 tenendo conto della natura del trattamento, assiste l'Azienda con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- 4.4 qualora il Centro Servizi riceva dagli interessati istanze destinate al Titolare, le inoltra all'Azienda senza ingiustificato ritardo;
- 4.5 collabora con l'Azienda nell'adempimento dei suoi obblighi di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR (o di assistere il Titolare in ciò), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- 4.6 in caso di violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa l'Azienda e collabora con la stessa nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- 4.7 assiste l'Azienda nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- 4.8 alla cessazione del Contratto, cancella o restituisce i dati all'Azienda e cancella le copie esistenti, con le modalità stabilite in ciascun Allegato;
- 4.9 mette a disposizione dell'Azienda tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dall'Azienda e/o da altro soggetto da questa incaricato: l'Azienda ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Centro Servizi;
- 4.10 informa immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- 4.11 individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle con appositi atti di designazione o con appositi contratti di responsabile in caso di soggetti esterni al Centro Servizi, il tutto conformemente alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e connessi provvedimenti dell'Autorità, ivi compreso quello del 27 novembre 2008, in quanto compatibili al caso.

Il Centro Servizi non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati svolto sulla base del Contratto e del presente Accordo.

5. Ulteriori Responsabili

Con il presente Accordo l'Azienda autorizza il Centro Servizi a nominare i Sub Responsabili indicati nell'Allegato 1: in mancanza di specifica indicazione, il Centro Servizi potrà nominare Sub Responsabili solo previa autorizzazione scritta specifica dell'Azienda.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi che gravano sul Centro Servizi in forza dell'art. 28, par. IV, GDPR.

6. Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, comprese l'aggiunta e/o la modifica degli Allegati, dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcune condizioni ivi contenute.

7. Disposizioni finali

Il presente Accordo revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti rinviando al GDPR, al d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Il Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale

dott. Aldo Gatto

Per integrale accettazione

_____(legale rappresentante)_____

dott. _____

Allegato 1

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le condizioni alle quali il Centro Servizi effettua trattamenti di dati personali per conto dell'Azienda.

Servizio	Accesso ai sistemi CUP / CUP WEB (piattaforme dell'Azienda ULSS) per la prenotazione di prestazioni erogabili agli utenti, e conseguente scarico dei referti
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Responsabile del trattamento
Categorie di interessati	✓ ospiti/utenti del Centro Servizi; ✓ dipendenti/collaboratori a cui sono assegnate utenze informatiche.
Categorie di dati	✓ dati personali di natura comune (es. dati anagrafici degli ospiti; dati anagrafici e account degli utenti); ✓ dati personali di natura particolare ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute, in relazione a quanto strettamente necessario per l'erogazione della prestazione).
Finalità del trattamento	✓ esecuzione della prenotazione delle prestazioni e scarico dei referti
Attività che il Centro Servizi potrà svolgere	✓ registrazione; ✓ organizzazione e strutturazione; ✓ conservazione e protezione; ✓ accesso e consultazione; ✓ adattamento e modifica dei dati; ✓ estrazione; ✓ comunicazione mediante trasmissione; ✓ cancellazione e distruzione.
Altri trattamenti	Ogni altro trattamento previsto dalla convenzione.
Durata del trattamento	Fino all'esecuzione della prestazione e, comunque, fino alla cessazione del Rapporto
Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale	Non previsto
Ulteriori Responsabili / Sub Responsabili	*** da specificare, nel caso in cui vi sia l'utilizzo del servizio da parte di ulteriori soggetti (es. cooperativa di servizi) ***
Disciplina della cessazione del Contratto	Alla cessazione del Contratto, il Centro Servizi mette a disposizione dell'Azienda i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora l'Azienda non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni.

Allegato 2

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Assistenza medica
Ruolo dell'Azienda	Titolare autonomo del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare autonomo del trattamento
Ripartizione dei ruoli	L'attività di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti presso il Centro Servizi o comunque svolte presso il Centro Servizi da personale medico dell'Azienda è eseguita dall'Azienda stessa con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 3

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Assistenza medico specialistica
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	L'attività di assistenza medico specialistica è svolta dall'Azienda mediante strutture e personale interni o convenzionati e/o accreditati, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 4

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Attività di riabilitazione
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	L'attività di riabilitazione è svolta dall'Azienda mediante strutture e personale interni o convenzionati e/o accreditati, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 5

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Erogazione di protesi e ausili
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	L'erogazione di protesi e ausili è svolta dall'Azienda sulla base di protocolli di intesa tra medico curante e medico coordinatore dell'Azienda, tramite strutture e personale interni o convenzionati e/o accreditati all'Azienda medesima, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 6

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Fornitura di farmaci
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	La fornitura di farmaci è svolta dall'Azienda, tramite strutture e personale interni o esterni, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 7

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Fornitura di alimentazione artificiale
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	La fornitura di alimentazione artificiale è svolta dall'Azienda, tramite strutture e personale interni, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 8

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Erogazione di presidi
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	L'erogazione di presidi è svolta dall'Azienda, tramite strutture e personale interni o convenzionati e/o accreditati all'Azienda medesima, con tale ruolo di titolare autonomo. Per ogni ulteriore attività di trattamento che riguardi i dati personali degli ospiti, che derivi da quanto sopra e che sia svolta dal Centro Servizi, la titolarità spetta a quest'ultimo. Nell'ambito del servizio in oggetto l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi.

Allegato 9

Il presente documento integra l'Accordo e ne costituisce parte integrante, al fine di indicare il servizio erogato e, conseguentemente, di specificare le rispettive responsabilità.

Servizio	Condivisione documentazione e informazioni conseguenti ad incontri U.V.M.D.
Ruolo dell'Azienda	Titolare del trattamento
Ruolo del Centro Servizi	Titolare del trattamento
Ripartizione dei ruoli	Al fine di completare il fascicolo dell'ospite già assegnato da graduatoria regionale al Centro servizi, e consentirne pertanto l'ammissione ai trattamenti di residenzialità secondo le specifiche caratteristiche di quest'ultimo, si rende necessario poter procedere con la condivisione della documentazione derivante da incontri di U.V.M.D. (quali ad esempio la scheda SVAMA). Nell'ambito di tale attività l'Azienda e il Centro Servizi perseguono pertanto distinte finalità, definendo queste, e i mezzi del trattamento, in autonomia; pertanto, la comunicazione dei dati personali relativi all'interessato avviene tra titolari autonomi, e percorre esclusivamente il fine di alleggerire di ulteriori oneri l'ospite stesso o i suoi familiari.